



Prot. n. 0002251 anno 2024 del 21/05/2024

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

Prot. n. 2251/B2

Firenze, 21/5/2024

Decreto n. 358

**DECRETO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE DELL'ISTITUTO
SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE**

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 14, comma 4, D.P.R. 132/2003;

VISTO l'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'ISIA di Firenze, approvato dal MUR con D.D. n. 44 del 10/3/2004 e con D.D. 112 dell'11/6/2007;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 540 del 21/5/2024,

DECRETA

ai sensi degli artt. 14, comma 4, D.P.R. 132/2003 e 18, comma 3, dello Statuto dell'ISIA di Firenze, l'adozione del Regolamento didattico generale dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze, come da testo di seguito allegato.

Firenze, 21 maggio 2024

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi

Firmato digitalmente da: DI
GIORGI ROSA MARIA
Data: 21/05/2024 15:36:16

**ISIA FIRENZE
DESIGN**

via Pisana, 79
50143 Firenze / Italia

Tel. +39 (0)55 700 301
C.F. 80029630482

www.isiadesign.fi.it

info@isiadesign.fi.it

segreteria@pec.isiadesign.fi.it

MIUR
AFAM
ISIA



DESIGN

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE

Regolamento Didattico Generale

Firenze, 2024



INDICE

TITOLO I - Normative di riferimento	5
<i>Art. 1 - Norme e definizioni</i>	5
TITOLO II - Struttura formativa dell'Istituzione	8
<i>Art.2 - Strutture didattiche</i>	8
<i>Art. 3 - Titoli rilasciati dall'Istituzione</i>	9
<i>Art. 4 - Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio</i>	10
<i>Art. 5 - Modalità di ammissione ai Corsi di studio</i>	11
<i>Art. 6 - Ammissione a Corsi singoli</i>	12
<i>Art. 7 - Corsi di Diploma Accademico di primo livello</i>	13
<i>Art. 8 - Corsi di Diploma Accademico di secondo livello</i>	13
<i>Art. 9 - Corsi di specializzazione</i>	14
<i>Art. 10 - Corsi di Formazione alla Ricerca</i>	15
<i>Art. 11 - Corsi di perfezionamento o master</i>	16
<i>Art. 12 - Corsi integrati con altre Istituzioni</i>	17
<i>Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative</i>	17
<i>Art. 14 – Insegnamenti</i>	18
<i>Art. 15 - Regolamenti dei Corsi di studio</i>	19
TITOLO III - Attività didattica	22
<i>Art. 16 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio</i>	22
<i>Art. 17 - Calendario Accademico</i>	22
<i>Art. 18 - Manifesto degli studi</i>	23



Art. 19 - Iscrizione ai Corsi	24
Art. 20 - Crediti formativi	25
Art. 21 - Frequenza ai Corsi	26
Art. 22 - Esami e verifiche	27
Art. 23 - Periodi di studio all'estero	28
Art. 24 - Prove finali	29
TITOLO IV - Disposizioni per gli studenti	31
Art. 25 - Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di primo livello	31
Art. 26 - Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di secondo livello	32
Art. 27 - Iscrizione agli anni successivi al primo	32
Art. 28 - Iscrizione fuori corso	33
Art. 29 - Documenti di riconoscimento e credenziali	33
Art. 30 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità	34
Art. 31 - Frequenza alle lezioni	34
Art. 32 - Ammissioni agli esami	35
Art. 33 - Discussione della tesi di Diploma	35
Art. 34 - Certificazione compimento studi	36
TITOLO V - Status dello studente	37
Art. 35 - Acquisizione dello Status di studente	37
Art. 36 - Sospensione degli studi	37
Art. 37 - Interruzione degli studi	38
Art. 38 - Decadenza	38
Art. 39 - Rinuncia	39
Art. 40 - Trasferimenti da altri Istituti	39
Art. 41 - Trasferimenti ad altri Istituti	40



TITOLO VI - Iniziative a favore degli studenti	40
<i>Art. 42 - Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti</i>	40
<i>Art. 43 - Attività extra-curricolari</i>	42
<i>Art. 44 - Attività di stage</i>	43
<i>Art. 45 - Altre attività</i>	44
TITOLO VII – Dottorati di ricerca	45
<i>Art. 46 – Dottorati di ricerca</i>	45
<i>Art. 47 – Proroga dei dottorati</i>	45
<i>Art. 48 - Nomina delle commissioni esaminatrici</i>	46
<i>Art. 49 - Borse di studio</i>	46
<i>Art. 50 - Attività retribuita del dottorando</i>	47
<i>Art. 51 – Ruolo della Consulta degli studenti nell’ambito dell’attività del Collegio di dottorato</i>	47



TITOLO I - Normative di riferimento

Art. 1 - Norme e definizioni

1.1. Il presente Regolamento Didattico Generale è redatto ai sensi delle seguenti normative:

- il D.M. 25/01/1979 istitutivo dell'ISIA di Firenze e la Legge 12/08/1993, n. 318 con la quale è confermato il funzionamento amministrativo - didattico dell'Istituto;
- Legge n.508, del 21 dicembre 1999, di riforma delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e degli ISIA, come modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
- D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle predette Istituzioni;
- D.M. n. 102 dell'11 novembre 2004, con il quale l'ISIA di Firenze è autorizzato ad attivare dall'A.A.2004-2005, il corso triennale sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di I livello in "Disegno Industriale" e i corsi biennali sperimentali per il conseguimento dei Diplomi Accademici di II Livello in "Design del Prodotto" e "Design della Comunicazione";
- lo Statuto dell'ISIA di Firenze, deliberato dal C.S.D con atto n. 731 in data 18 dicembre 2003, approvato dal MIUR
- Direzione Generale AFAM - MIUR D.G. AFAM con D.D. n. 44 del 10/03/2004, successivamente deliberato dal CdA con atto n. 2 in data 29 aprile 2008 e approvato dal MIUR D.G. AFAM con D.D. n. 112 del 11/06/2007 (per le modifiche dell'art. 5 co. 2 e 3 del DPR 132/2003 sulle modalità di nomina del Presidente dell'ISIA);
- D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005, recante la disciplina per la designazione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica;



- D.M. n. 147 del 27 aprile 2006, che autorizza l'ISIA di Firenze ad attivare dall'A.A. 2006-2007 il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di primo livello in "Design della Moda";
- D.M. n.127 del 30 settembre 2009 che definisce i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche - ISIA;
- D.M. n.17 del 3 febbraio 2010, concernente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
- Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in particolare i commi 102, 103, 104, 105, 106, 107 che equiparano i titoli AFAM ai titoli universitari, nella disamina della validità giuridica ed equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM, di cui all'articolo 1 della legge 508/99, con le lauree e lauree magistrali rilasciate dall'università;
- D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, concernente la definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

1.2. Le definizioni usate nel presente Regolamento sono da intendersi come segue:

- per Regolamento generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Istituzioni di cui alla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e di cui al D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003;
- per Corsi di studio, i Corsi di Diploma Accademico di primo livello, di secondo livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
- per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole, le scuole di specializzazione; le strutture didattiche speciali;
- per titoli, il Diploma Accademico di primo livello, il Diploma Accademico di secondo livello, il Diploma Accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca nel campo del design ed il Diploma di perfezionamento o master;

**ISIA***Firenze*

- per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui alla Legge 508/99, DPR 132/2003,

D.M. 102/2004, DPR 212/2005, DM 147/2006, DM 127/2009, DM 17/2010 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

- per Regolamenti dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano la loro composizione e funzionamento, nonché la loro articolazione didattica sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento;

- per settori artistico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n.127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;

- per area disciplinare, un insieme di settori artistico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

- per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;

- per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali richiesti dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;

- per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisato dai decreti ministeriali;

- per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'ISIA di Firenze al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti (come: Corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento, ecc.);



- per curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche specificate nel Regolamento del Corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo;
- per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio, istituiti ed attivati dall'ISIA di Firenze, e le relative le modalità di funzionamento;
- per dottorato, l'attività di ricerca di alta qualificazione disciplinata dal D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024.

TITOLO II - Struttura formativa dell'Istituzione

Art.2 - Strutture didattiche

2.1. Sono strutture didattiche dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, ISIA di Firenze:

- i Dipartimenti;
- le Scuole, con le loro articolazioni in:

Corsi di Diploma Accademico di primo livello; Corsi di Diploma Accademico di secondo livello;



Corsi di Diploma Accademico di Perfezionamento o master; Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione;

Corsi di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.

2.2. Sono istituiti presso l'ISIA di Firenze all'interno del dipartimento di Disegno industriale, Scuola di Design, i seguenti Corsi:

- Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo Disegno industriale;
- Corso di Diploma Accademico di primo livello in Design, indirizzo Design della Moda;
- Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Design, indirizzo Design del Prodotto;
- Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Design, indirizzo Design della Comunicazione.

2.3. Il funzionamento di ciascuno dei corsi è disciplinato da ordinamenti e regolamenti specifici.

2.4. Le modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti delle strutture e dei corsi didattici sono deliberate dal Consiglio Accademico sentito il Collegio dei Docenti, e sono assunte nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 - Titoli rilasciati dall'Istituzione

3.1. L'ISIA di Firenze rilascia, alla fine dei rispettivi Corsi di studio, Diploma Accademico di primo livello, Diploma Accademico di secondo livello, Diploma di specializzazione, Diploma di Formazione alla Ricerca, Diploma di perfezionamento o master.

3.2. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità disciplinate dall'art.24 del presente Regolamento.

3.3. Sulla base di apposite convenzioni, l'ISIA di Firenze può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.



3.4. È compito del Consiglio Accademico adeguare l'offerta didattica all'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici, tenendo conto delle esigenze socioculturali, di sostenibilità ambientale, di effettiva qualificazione professionale. Per espletare tale funzione, il Consiglio Accademico si avvale dell'apporto del Collegio Docenti, della Consulta degli Studenti, del Comitato Scientifico e del Nucleo di Valutazione.

Art. 4 - Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio

4.1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli conseguiti in Italia e all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.

4.2. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello, di Perfezionamento o Master di primo e secondo livello, di Specializzazione e di Formazione alla Ricerca è consentita, previa apposita prova d'ammissione, ad un numero programmato di studenti deliberato dal Consiglio Accademico.

4.3. Possono partecipare all'esame di ammissione:

- per il Corso Accademico di primo livello, cittadini italiani o stranieri muniti di Diploma di istruzione secondaria quinquennale conseguito in Italia o titolo equipollente conseguito all'estero;
- per il Corso Accademico di secondo livello, cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di primo livello o Laurea, o titolo equipollente;
- per i corsi di Perfezionamento o master di primo livello cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di primo livello o Laurea, o titolo equipollente;
- per i corsi di Perfezionamento o master di primo livello cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di primo livello o Laurea, o titolo equipollente;
- per i corsi di Perfezionamento o master di secondo livello cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di secondo livello o Laurea magistrale, o titolo equipollente;



- per i Corsi di Specializzazione cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di primo livello o Laurea, o titolo equipollente, e di un profilo di studi coerenti con i vari indirizzi specialistici indicati nei regolamenti specifici;

- per il Corso di Formazione alla Ricerca cittadini italiani o stranieri muniti di un Diploma Accademico di secondo livello o Laurea magistrale, o titolo equipollente.

4.4. I cittadini stranieri extracomunitari possono partecipare alle prove di ammissione nel rispetto delle leggi vigenti, secondo le modalità previste per l'iscrizione presso le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.

4.5. Il Consiglio Accademico ha facoltà di ammettere con riserva studenti diplomandi/laureandi secondo le modalità indicate all'art.26 del presente Regolamento.

Art. 5 - Modalità di ammissione ai Corsi di studio

5.1. Le prove dell'esame di ammissione accertano il possesso di conoscenze e competenze specificatamente indicate nei regolamenti dei singoli corsi. Lo scopo è di verificare, attraverso prove, valutazioni attitudinali e motivazionali (quesiti scritti e grafici ed eventuale colloquio) la predisposizione, l'inclinazione e le conoscenze pregresse del candidato compresa la conoscenza della lingua Italiana. Le modalità di ammissione sono disciplinate da uno specifico Regolamento e le date di svolgimento delle prove sono deliberate dagli organi di governo dell'Istituzione.

5.2. I candidati sostengono l'esame di ammissione in presenza di un'apposita Commissione, nominata dal Direttore sentito il Consiglio Accademico. La Commissione è assistita dal personale amministrativo.

5.3. La domanda di partecipazione all'esame di ammissione, prodotta su apposito modulo generato al termine della procedura di preiscrizione online (e disponibile nel sito web dell'ISIA), va presentata alla Segreteria didattica, personalmente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata inviata all'indirizzo riportato nel sito Internet dell'Istituto, entro la data indicata dal calendario Accademico completo degli allegati richiesti.



5.4. La domanda deve essere corredata dalle copie del versamento della tassa d'esame e del contributo per lo svolgimento della prova.

5.5. La Segreteria didattica verifica che le domande siano correttamente presentate nei modi e tempi prescritti, nonché complete nella documentazione richiesta pena l'esclusione dall'esame di ammissione.

5.6. Al termine dell'esame di ammissione la Commissione preposta stila l'elenco degli ammessi all'iscrizione ai corsi e la graduatoria delle riserve. In caso di rinuncia da parte di un candidato ammesso si procederà a chiamare le riserve in ordine di graduatoria.

5.7. I cittadini stranieri extracomunitari sono ammessi nel numero massimo stabilito annualmente dal Consiglio Accademico.

5.8. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono indicati nel Manifesto degli studi.

Art. 6 - Ammissione a Corsi singoli

6.1. Su delibera del Consiglio Accademico gli studenti iscritti presso altre Istituzioni italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo indicato dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi è dovuta la copertura assicurativa.

6.2. Nel caso di richiesta di ammissione di studenti iscritti presso altri ISIA o Istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità, la delibera del Consiglio Accademico non è necessaria.

6.3. Su delibera del Consiglio Accademico i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è dovuta copertura assicurativa.



6.4. Il Consiglio Accademico, nel valutare le domande di partecipazione e frequenza ai corsi singoli, può prevedere una specifica prova di ammissione.

Art. 7 - Corsi di Diploma Accademico di primo livello

7.1. Il Corso di Diploma Accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali nell'ambito del design.

7.2. Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti.

7.3. La durata del Corso di Diploma Accademico di primo livello è di tre anni.

7.4. Ai fini dell'accesso al Corso di Diploma Accademico di primo livello, ove siano richiesti ulteriori requisiti formativi e culturali, di cui all'articolo 4, rispetto a quelli forniti dal possesso del titolo di scuola media superiore, il Regolamento del Corso di studio può prevedere, rispettando comunque le normative generali vigenti, specifiche modalità di recupero del debito formativo.

7.5. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di studio.

Art. 8 - Corsi di Diploma Accademico di secondo livello

8.1 Il Corso di Diploma Accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione specialistica negli ambiti del design.

8.2. Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 crediti (180 CFA

+ 120 CFA), ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del Titolo di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea.



- 8.3. La durata del Corso di Diploma Accademico di secondo livello è di due anni.
- 8.4. Ai fini dell'ammissione, ove siano richiesti ulteriori requisiti formativi e culturali, di cui all'articolo 4, rispetto al possesso del Diploma Accademico di primo livello, della Laurea o altro titolo idoneo, il Regolamento del Corso di studio indica i crediti necessari per colmare eventuali debiti formativi e le modalità di acquisizione.
- 8.5. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, possono essere riconosciuti, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Corso di studio, eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del Corso di Diploma Accademico di primo livello o della Laurea.
- 8.6. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, il Regolamento del Corso di studio può prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
- 8.7. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di studio.

Art. 9 - Corsi di specializzazione

- 9.1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
- 9.2. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
- 9.3. La durata dei Corsi di specializzazione è compresa fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.



9.4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione ed eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari all'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi.

Art. 10 - Corsi di Formazione alla Ricerca

10.1. I Corsi di Formazione alla Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'ISIA di Firenze, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.

10.2. L'istituzione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative per l'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito Regolamento del Corso di studio redatto in conformità alla normativa vigente.

10.3. I Corsi di Formazione alla Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal relativo Regolamento, anche in consorzio con altri ISIA, Accademie, Università o Istituzioni di pari livello mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati dall'apposito Regolamento di Corso di studio.

10.4. L'ISIA di Firenze può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Formazione alla Ricerca congiunti o Corsi di Formazione alla Ricerca internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo possono essere definite da specifici regolamenti definiti in base a quanto previsto dagli accordi stessi nel rispetto delle norme vigenti.

10.5. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Formazione alla Ricerca, gli eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare sono determinati annualmente, in base alle normative generali vigenti, con decreto del Direttore, acquisito il parere degli Organi di governo dell'Istituto.



10.6. La denominazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.

10.7. Ai sensi del successivo articolo 23, parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Formazione alla Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Istituti equiparati o Università, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

10.8. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di II livello o di laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

10.9. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento del Corso di Studio.

Art. 11 - Corsi di perfezionamento o master

11.1. L'ISIA di Firenze può attivare Corsi di perfezionamento o master e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale nell'ambito del design, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello o del Diploma Accademico di secondo livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli master. I master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su proposta del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.

11.2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza ai Corsi di perfezionamento o master, i relativi regolamenti di Corso di Studio possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.

11.3. Per conseguire il Titolo di perfezionamento o master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di primo livello o il Diploma Accademico di secondo livello.

11.4. La durata minima dei Corsi di perfezionamento o master è di un anno.



11.5. L'offerta didattica dei Corsi di perfezionamento o master deve essere specificatamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare, in base a una adeguata rilevazione attivata dall'Istituzione, la reale consistenza e congruità. A tale scopo gli Ordinamenti didattici relativi si ispirano a criteri di flessibilità decisionale.

11.6. L'Istituzione può attivare, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di perfezionamento o master interaccademici o interuniversitari di primo e di secondo livello anche in lingua inglese.

11.7. I Corsi di perfezionamento o master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

11.8. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi regolamenti dei Corsi di studio.

Art. 12 - Corsi integrati con altre Istituzioni

12.1. L'ISIA di Firenze, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può procedere all'istituzione di corsi, nell'ambito del design, da tenersi in modo integrato con altre Istituzioni pubbliche e private in vario modo collegate al territorio, quali corsi di primo e secondo livello, corsi master.

12.2. Il Consiglio Accademico, valutati i criteri di stipula delle convenzioni, delibera l'istituzione di corsi integrati regolandone il funzionamento tramite specifici regolamenti ai sensi delle normative vigenti.

Art. 13 - Attività didattiche speciali e integrative

13.1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi intensivi in collaborazione con enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, potrà fornire i seguenti servizi didattici integrativi:



- a. Corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- b. Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.

13.2. L'Istituzione può attivare:

- a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- c. Corsi di formazione professionale per diplomati e laureati;
- d. Corsi di formazione permanente;
- e. Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.

13.3. L'Istituzione partecipa, in partenariato con soggetti terzi e in conformità con le normative vigenti, all'istituzione ed erogazione di Corsi di Istruzione Tecnica Superiore.

13.4. L'Istituzione rilascia attestati di partecipazione alle attività dei suddetti Corsi.

13.5. L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni. Per queste attività l'Istituzione può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario relativo a tali attività è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 14 – Insegnamenti

14.1. Gli insegnamenti curriculari sono attivati annualmente secondo quanto previsto dagli ordinamenti vigenti. Oltre agli insegnamenti curriculari previsti dagli ordinamenti, i regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere l'attivazione di: Corsi integrativi, Corsi liberi, seminari, esercitazioni



in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie d'insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei vari Corsi di studio.

Per ciascuna di tali tipologie d'insegnamento dovranno essere indicati:

- a. l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare;
- b. l'assegnazione dei crediti formativi accademici;
- c. il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

14.2. Ogni insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad un solo o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare il profitto dei singoli moduli. È possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi corrispondenti.

14.3. Gli insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere mono-disciplinari o integrati; essere affidati ad un singolo insegnante o a di più docenti che collaborano tra loro secondo precise indicazioni del Consiglio Accademico e secondo le norme indicate dai regolamenti dei Corsi di studio. Le relative prove di verifica finale, relative al singolo insegnamento, dovranno comunque essere uniche anche quando il corso prevede l'apporto di più docenti.

14.4. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 15 - Regolamenti dei Corsi di studio

15.1. I Regolamenti dei Corsi di Studio sono deliberati dal Consiglio Accademico.

15.2. Il Regolamento definisce, in conformità alle disposizioni dello Statuto, composizione e funzionamento di ciascun Corso di studi afferente la Scuola e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.



15.3. Il Regolamento del Corso di studi definisce in particolare:

- a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento e la Scuola di afferenza;
- b. la durata del Corso;
- c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione delle aree disciplinari e dei settori artistico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione dei loro contenuti, delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle finalizzate all'acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
- d. le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai curricula;
- e. l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività – nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 17 del 3 febbraio 2010 e del D.M. 104 dell'11 novembre 2004, nonché dell'art.20 comma 5 del presente Regolamento – suddivise per ciclo didattico;
- f. l'articolazione curriculare perseguibile nell'ambito del Corso;
- g. gli obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti disabili o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi e a distanza.
- h. la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni italiane e straniere di pari livello;
- i. i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;



- j. i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studio attivati presso l'Istituzione;
- k. il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo adeguate forme di verifica periodica;
- l. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 15.4. L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studio o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
- 15.5. Il Consiglio Accademico può modificare il Regolamento del Corso e la programmazione didattica nel rispetto delle norme vigenti.



TITOLO III - Attività didattica

Art. 16 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

16.1. Gli ordinamenti didattici dell'ISIA di Firenze sono proposti dal Consiglio Accademico nel rispetto dei principi individuati nel DPR n. 212 del 2005.

16.2. L'ordinamento didattico è approvato, con proprio decreto, dal Ministero competente.

16.3. Il Consiglio Accademico potrà proporre delle modifiche ai suddetti ordinamenti didattici che dovranno essere inoltrati al Ministero, per quanto di Sua competenza.

Art. 17 - Calendario Accademico

17.1. Il Calendario Accademico viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:



- a. il Calendario Accademico presenta il complesso di attività didattiche, laboratoriali, di revisione, esami di profitto e tesi finali nella loro articolazione annuale;
- b. l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami di durata inferiore all'anno;
- c. l'articolazione delle sessioni d'esame e di tesi è disposta dal Direttore nel rispetto del calendario deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico;
- d. possono essere previsti appelli straordinari per studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso o per altre esigenze derivate dall'organizzazione didattica;
- e. deve essere assicurata adeguata comunicazione preventiva delle attività didattiche. Loro eventuali modificazioni dovranno essere comunicate, di norma, con anticipo di almeno 3 giorni, salvo casi straordinari di necessità, che verranno esaminati dal Direttore;
- f. l'Istituzione cura la tempestiva pubblicazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari delle revisioni da parte dei docenti.

17.2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore.

17.3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle eventuali propedeuticità previste nel Regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede l'attestazione di frequenza o la corrispondente autorizzazione.

Art. 18 - Manifesto degli studi

18.1. Il Consiglio Accademico approva annualmente, entro il 30 giugno, il Manifesto degli studi che disciplina l'articolazione delle attività formative e di ricerca e il funzionamento dell'Istituto nel rispetto del presente Regolamento.



Art. 19 - Iscrizione ai Corsi

19.1. Le modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studio sono indicate nel Manifesto degli Studi.

19.2. L'immatricolazione a tutti i Corsi di studio è limitata ad un numero programmato di studenti, pertanto la selezione degli aspiranti in possesso dei requisiti utili avviene secondo prove di ammissione definite da apposito Regolamento.

19.3. L'iscrizione agli anni successivi al primo è subordinata all'ottenimento di tutti i relativi crediti delle discipline indicate come propedeutiche nel Regolamento del corso.

19.4. L'iscrizione allo stesso anno di un medesimo Corso di studio non può essere effettuata per più di tre volte.

19.5. Non è ammessa la ripetizione della prova di ammissione per lo stesso corso, nel medesimo Anno Accademico.

19.6. Il Manifesto degli Studi, tenuto conto degli ordinamenti e dei regolamenti dei Corsi di studio, fissa le norme per coloro i quali, già in possesso di laurea o laurea magistrale, ovvero di Diploma Accademico di primo o secondo livello, chiedano l'iscrizione per il conseguimento di altro Diploma Accademico di pari o inferiore livello.

19.7. Il Consiglio Accademico delibera sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Istituzione, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, le frequenze richieste, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'ISIA di Firenze, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studi, e comunque previo superamento della prova di ammissione.

19.8. La Segreteria rilascia le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.

19.9. La Segreteria rilascia, per ogni titolo di studio emesso, un supplemento al Diploma, conforme alle indicazioni definite dal Processo di Bologna.



19.10. La Segreteria rilascia certificazioni relative alla carriera parziale dello studente in Corso di studi, indicando gli esami e le verifiche sostenuti e i crediti ad essi corrispondenti.

19.11. Sulle istanze concernenti la carriera accademica degli studenti provvede il Direttore in base alle indicazioni del Consiglio Accademico. I provvedimenti adottati sono definitivi.

Art. 20 - Crediti formativi

20.1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio è il credito formativo.

20.2. Il numero di ore di impegno complessivo corrispondenti ad un credito formativo è di 24, ed è fissato dalla normativa in vigore per gli attuali ordinamenti. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 per cento, possono essere adottate per nuovi ordinamenti approvati dal Ministro.

20.3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di 60 crediti. I regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dall'ordinamento, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle norme vigenti.

20.4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa dall'Ordinamento didattico del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.

20.5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuali lodi.

20.6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere crediti agli studenti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-



secondario, secondo criteri predeterminati dal Regolamento del Corso di studi. I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti dispensati dalla frequenza; possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.

20.7. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'ISIA di Firenze, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Istituzione, anche estera, compete al Consiglio Accademico, che valuta, in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza.

20.8. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di Titolo di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, di Laurea o Laurea Magistrale, il Consiglio Accademico valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.

20.9. In caso di revisione dei curricula o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative di un Corso di studi, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti.

Art. 21 - Frequenza ai Corsi

21.1. La frequenza alle lezioni svolte per ciascun insegnamento è obbligatoria nella misura minima prescritta dal DPR 212 art.10 e dai Regolamenti dei Corsi di studio che ne devono prevedere le modalità di rilevazione.

21.2. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente.

21.3. In casi eccezionali il Consiglio Accademico può esonerare lo studente dalla frequenza di un corso, definendo le modalità ed i supporti didattici alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza, e indicare le modalità per il conferimento dei crediti.



21.4. Gli studenti che abbiano incarichi negli organi collegiali e nella Consulta degli studenti, sono esonerati dalla frequenza in occasione delle attività programmate dai suddetti organi. L'effettiva partecipazione a dette attività è accertata dagli atti ufficiali.

21.5. L'attestazione di frequenza per ciascun insegnamento è requisito necessario per l'ammissione al relativo esame di profitto.

21.6. L'istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.

21.7. Lo studente che si riscrive ad un anno di corso già frequentato è dispensato dalla frequenza degli insegnamenti per cui abbia già acquisito l'ammissione agli esami di profitto.

21.8. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera di sospendere, interrompere o rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi. In caso di sua nuova immatricolazione, il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità della sua iscrizione tenendo conto della carriera complessiva.

Art. 22 - Esami e verifiche

22.1. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento o attività afferente ai corsi.

22.2. Negli esami il voto si esprime in trentesimi; la valutazione minima per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato che ha raggiunto il massimo dei voti la lode.

22.3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.



22.4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore, tra i docenti incaricati presso l'Istituto, e sono composte di norma da tre membri, dei quali uno è il titolare del Corso di insegnamento e gli altri sono preferibilmente del medesimo o di affine ambito disciplinare. Nel caso di Corsi integrati fra più moduli disciplinari, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli e la verifica finale è unica.

22.5. Il verbale di esame è firmato dal presidente, che di norma è il docente titolare del corso, e dai membri della Commissione. Il presidente della Commissione ha l'obbligo di curare la consegna alla Segreteria del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto dello studente. In caso di eventuale incongruenza tra i due, farà fede il verbale d'esame. Sui verbali d'esame, predisposti dalla Segreteria, il docente responsabile del corso verifica il nominativo di ciascun candidato e appone le indicazioni relative all'esame sostenuto: argomenti trattati e votazione finale o, in alternativa, l'indicazione dell'assenza del candidato. I verbali sono firmati dai componenti della Commissione e controfirmati dagli studenti esaminati.

22.6. Lo studente che non raggiunge il minimo del profitto richiesto non potrà sostenere l'esame nell'appello successivo della medesima sessione.

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

23.1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.

23.2. L'ISIA di Firenze favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

23.3. Le mobilità svolte nell'ambito del Programma Erasmus Plus sono disciplinate da apposito Regolamento.



23.4. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere, al di fuori del Programma Erasmus Plus, deve presentare apposita domanda nella quale dovrà motivare la propria scelta ed indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico, che delibera in merito. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Istituzione partner.

23.5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve indicare, ove richiesto, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano degli studi.

23.6. Ove sia richiesto il riconoscimento di esami sostenuti in istituzioni che adottano il sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

Art. 24 - Prove finali

24.1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale consistente nella presentazione di un elaborato che sintetizza ed espone una esperienza di progettazione o ricerca nell'ambito del design, attraverso scritti, immagini, modelli o prototipi.

24.2. Appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Accademico ed emanati con Decreto del Direttore disciplinano:

- a. le modalità specifiche della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione;
- b. le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studi, nonché di ogni altro elemento rilevante.



24.3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti formativi previsti dal Regolamento di Corso.

24.4. Lo svolgimento della prova finale è sempre pubblico.

24.5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono composte da docenti incaricati presso l'Istituto; vengono nominate dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, in un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11, con l'eccezione rappresentata dalla presenza di uno

o più correlatori, anche esterni, che non hanno diritto al voto in sede di valutazione. Sono membri di diritto della Commissione il Direttore e i docenti relatori.

24.6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Corsi di Diploma di indirizzi diversi rispetto a quelli cui sono iscritti i candidati.

24.7. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la propria votazione in centodecimi. Per il superamento della prova finale detto punteggio non potrà essere inferiore a 66/110. La Commissione può assegnare un massimo di 8 punti. Qualora la somma tra il punteggio assegnato e la media dei voti degli esami di profitto, calcolata con le modalità indicate nei regolamenti di tesi, raggiunga un punteggio superiore a 110, la Commissione può deliberare, a maggioranza qualificata (80%), l'attribuzione della "lode".

24.8. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'Anno Accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici.

24.9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti con altre Istituzioni di cui all'art.3, comma 3, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

24.10. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dai regolamenti di tesi e di Corso.



TITOLO IV - Disposizioni per gli studenti

Art. 25 - Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di primo livello

25.1. Gli studenti ammessi regolarizzano l'iscrizione al primo anno di corso producendo apposita domanda, entro i termini previsti, corredata dalla documentazione indicata nel Manifesto degli Studi.

25.2. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso determina la decadenza del diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso.



25.3. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente Articolo, sono regolati dal Manifesto degli Studi.

Art. 26 - Immatricolazione e prima iscrizione ai Corsi Accademici di secondo livello

26.1. Gli studenti ammessi regolarizzano l'iscrizione al primo anno di corso producendo apposita domanda, entro i termini previsti, corredata dalla documentazione indicata nel Manifesto degli Studi.

26.2. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno di corso determina la decadenza del diritto all'iscrizione e l'automatica esclusione dal corso.

26.3. Per gli studenti Diplomandi o Laureandi è consentita l'iscrizione con riserva qualora questi siano iscritti almeno all'ultima sessione di tesi dell'Anno Accademico precedente a quello per cui si chiede l'immatricolazione.

26.4. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dal Manifesto degli Studi.

Art. 27 - Iscrizione agli anni successivi al primo

27.1. Gli studenti già immatricolati o iscritti devono presentare domanda di iscrizione per l'Anno Accademico successivo entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

27.2. Gli studenti che non abbiano acquisito i crediti richiesti dal Regolamento per ciascun anno di corso, non rispettano le condizioni previste per il passaggio da un anno di corso all'altro, pertanto possono esclusivamente richiedere l'iscrizione come ripetenti all'ultimo anno di corso già frequentato.

27.3. Ai fini dell'iscrizione al successivo Anno Accademico gli studenti presentano apposita domanda, secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.

27.4. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'iscrizione comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.



27.5. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo sono regolati dal Manifesto degli Studi.

Art. 28 - Iscrizione fuori corso

28.1. Gli studenti già iscritti al terzo anno del Diploma Accademico di primo livello o al secondo anno del Diploma Accademico di secondo livello possono presentare domanda di iscrizione all'Anno Accademico successivo come fuori corso, entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.

28.2. Lo studente si considera iscritto fuori corso qualora, entro la durata prevista per il ciclo di studi, abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio, fatta eccezione per quelli previsti per la preparazione e la discussione della tesi.

28.3. Gli studenti che intendono iscriversi fuori corso devono presentare apposita domanda, entro i termini previsti, corredata dalla documentazione indicata nel Manifesto degli Studi.

28.4. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l'iscrizione comporterà l'applicazione di una indennità di mora annualmente determinata, salvo i casi di esclusione espressamente indicati nel Manifesto degli Studi.

Art. 29 - Documenti di riconoscimento e credenziali

29.1. Allo studente ammesso a un corso di studio viene rilasciato il libretto Accademico, nonché le credenziali istituzionali.

29.2. Il libretto costituisce documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto.

29.3. Le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi on line dell'Istituto e l'utilizzo di una casella di posta elettronica, che costituisce il canale preferenziale per la comunicazione personale con l'Istituto.

29.4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto Accademico.

29.5. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.



29.6. Le modalità e le norme per l'impiego dei servizi informatici e di rete dell'Istituto sono riportate nell'apposito Regolamento, che deve essere sottoscritto dallo studente all'atto dell'ottenimento delle credenziali.

Art. 30 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità

30.1. La tassa di iscrizione e il contributo di funzionamento costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Tale quota può essere ripartita in rate secondo importi e scadenze fissati dal Consiglio di Amministrazione.

30.2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l'importo delle indennità di mora e dei contributi di funzionamento a carico dello studente.

30.3. Lo studente che non risulti in regola con i pagamenti dei contributi previsti e delle eventuali indennità di mora, compresi quelli dovuti all' Ente Regionale per il Diritto allo Studio, non può sostenere esami, ottenere la registrazione di altre attività nella propria carriera accademica, né essere ammesso alla discussione della prova finale.

30.4. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dal Manifesto degli Studi.

Art. 31 - Frequenza alle lezioni

31.1. L'ammissione ai singoli esami è concessa a tutti gli studenti che abbiano partecipato alle attività didattiche entro il limite di frequenza minimo obbligatorio, di cui all'art.21 comma 1, e indicato dal Regolamento del Corso.

31.2. Sono previste assenze giustificate nei seguenti casi:

a. partecipazione in qualità di membro a Organi o Commissioni, autorizzate dagli organi di governo, le cui sedute coincidano con gli orari di lezione;



- b. partecipazione a trasferte nell'ambito di progetti o iniziative promosse dall'Istituto, su autorizzazione del Direttore;
- c. cause di salute documentate con certificato medico da produrre nei termini e secondo le modalità indicate dal Manifesto degli Studi;
- d. gravi cause di famiglia documentate.

Art. 32 - Ammissioni agli esami

32.1. Sono ammessi a sostenere gli esami di profitto gli studenti che abbiano frequentato le lezioni svolte per ciascun insegnamento nella misura minima prescritta dall'art.21 del presente Regolamento e dai Regolamenti dei Corsi di studio.

32.2. Per poter sostenere gli esami gli studenti devono essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi e devono aver ottenuto l'ammissione da parte dei docenti dei relativi corsi a seguito della verifica della frequenza.

32.3. Per ciascun esame gli studenti sono tenuti ad iscriversi entro i termini, attraverso procedura telematica.

32.4. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono precisati dal Manifesto degli studi.

Art. 33 - Discussione della tesi di Diploma

33.1. Le sessioni di discussione delle tesi di Diploma sono fissate nel calendario dell'Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Consiglio Accademico, al termine delle sessioni degli esami di profitto, di norma nei mesi di febbraio, giugno e ottobre.

33.2. Per sostenere la discussione della tesi di Diploma nelle sessioni dell'Anno Accademico in corso, gli studenti devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- aver superato tutti gli esami di profitto;



- aver conseguito tutti i crediti formativi accademici (eccetto quelli previsti per la tesi);
- essere in regola con il pagamento delle tasse e di eventuali indennità di mora;
- essere in regola con il prestito della biblioteca;
- aver presentato la documentazione richiesta per l'iscrizione alla sessione di tesi;
- aver consegnato in Segreteria il proprio libretto personale.

33.3. Entro 20 giorni dalla data di inizio della sessione di tesi lo studente diplomando deve presentare domanda di tesi, che dovrà essere controfirmata dal docente relatore e dal Direttore per accettazione.

33.4. Nella domanda vanno indicati con chiarezza il titolo, gli obiettivi, i contenuti, il sommario, la sessione in cui si intende discutere la tesi, l'indicazione del relatore ed eventuali correlatori.

33.5. I materiali relativi alla tesi e gli eventuali allegati che devono essere originali, inediti e finalizzati alla discussione, saranno consegnati in tre copie alla Segreteria entro 10 giorni dalla data di inizio della sessione di tesi. Tra il materiale consegnato e il materiale discusso in sede di esposizione della tesi deve esserci precisa rispondenza nei contenuti.

33.6. Al termine della discussione una copia della tesi potrà essere restituita allo studente.

33.7. I materiali originali, compresi gli allegati annessi, sono acquisiti agli atti d'ufficio, diventano proprietà inalienabile dell'Istituzione e sono tutelati dalle leggi sul diritto d'autore.

33.8. Eventuali pubblicazioni o altro impiego dei materiali di tesi potranno avvenire previa autorizzazione dell'Istituto, e purché riportino sempre la dicitura "ISIA Firenze", il nominativo dello studente, l'anno di discussione della tesi.

33.9. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento di Tesi.

Art. 34 - Certificazione compimento studi



34.1. In seguito al superamento della prova finale, prevista per i Corsi di studio, l'Istituto rilascia un Diploma sottoscritto dal Direttore e dal Direttore Amministrativo.

34.2. Lo studente ha diritto di ottenere la certificazione dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito ed il Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio.

34.3. L'Istituto provvede all'archiviazione ed all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V - Status dello studente

Art. 35 - Acquisizione dello Status di studente

35.1. Sono da considerarsi studenti dell'Istituto tutti coloro che risultano iscritti ai Corsi di studio.

35.2. Gli iscritti all'ultimo anno di corso mantengono lo status di studente iscritto fino al termine dell'ultima sessione di tesi utile per ottenere il Diploma in quell'Anno Accademico.

Art. 36 - Sospensione degli studi

36.1. Lo studente può avvalersi, nel corso dei suoi studi, della sospensione degli stessi.

36.2. Lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nei seguenti casi:

- iscrizione a istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
- servizio civile per l'Anno Accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
- nascita di prole per l'Anno Accademico corrispondente o successivo alla data di nascita. La sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;



- grave infermità, per l'Anno Accademico corrispondente o per quelli successivi all'evento, attestata da certificazione medica per l'intera durata dell'infermità;

- gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti al vaglio del Direttore.

36.3. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell'ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, fino al conseguimento dei relativi titoli.

36.4. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata alla Segreteria didattica.

36.5. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare le tasse di ricongiunzione.

36.6. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.

Art. 37 - Interruzione degli studi

37.1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un Anno Accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente art. 36, interrompe gli studi.

37.2. Qualora lo studente intenda riprendere gli studi interrotti, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricongiunzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

37.3. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.

Art. 38 – Decadenza

38.1. Lo studente decade qualora non sostenga esami di profitto per tre anni consecutivi.



La decadenza non riguarda coloro i quali abbiano completato il proprio piano degli studi e siano in debito solo

della tesi di Diploma.

38.2. Ai fini della decadenza, non sono computati gli anni di sospensione previsti dall'art. 36.

38.3. Ai fini della decadenza il computo degli anni complessivi di iscrizione decorre dall'Anno Accademico di entrata in vigore del presente Regolamento.

38.4. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza la necessità di preventiva contestazione agli interessati.

38.5. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera, è obbligato a reimmatricolarsi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio Accademico ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale.

Art. 39 – Rinuncia

39.1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

39.2. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta e con allegato il libretto, produce la perdita della condizione di studente dal momento della presentazione alla Segreteria didattica, a condizione che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali somme dovute.

Art. 40 - Trasferimenti da altri Istituti

40.1. Possono accedere ai corsi accademici studenti provenienti da altri Istituti che abbiano superato positivamente la prova di ammissione. Il Consiglio Accademico stabilisce, sulla base del curriculum pregresso, l'assegnazione dello studente ad un opportuno livello dell'impianto curricolare.



40.2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da Istituti universitari affini, ovvero altra certificazione della cessazione dalle condizioni di iscritto presso qualsiasi altro pubblico Istituto di pari livello, deve pervenire con l'ordinaria documentazione di iscrizione.

40.3. Il Consiglio Accademico si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico, dandone comunicazione all'interessato.

40.4. Essendo programmato il numero di studenti di ogni anno di corso, e in considerazione delle norme vigenti per l'ammissione degli studenti extracomunitari, sono da ritenersi utili, ai fini del trasferimento, solo i posti che si dovessero liberare in conseguenza di ritiri, rinunce, sospensioni, trasferimenti, ripetizioni e interruzioni.

Art. 41 - Trasferimenti ad altri Istituti

41.1. Lo studente può trasferirsi ad altro Istituto presentando domanda al Consiglio Accademico, nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo, se prevista, fissata dal Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

41.2. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Istituto presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire e copia del medesimo può essere consegnato allo studente trasferito, per gli usi consentiti dalla legge.

TITOLO VI - Iniziative a favore degli studenti

Art. 42 - Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti

42.1. L'ISIA di Firenze può promuovere al proprio interno iniziative rivolte agli studenti quali:

40



- collaborazioni a tempo parziale;
- collaborazioni di tutoraggio;
- partecipazione a esperienze di mobilità internazionale (Erasmus+);
- premi e borse di studio interne o erogate da altri enti.

42.2. Nell'ambito dell'Anno Accademico l'Istituto potrà attivare collaborazioni a tempo parziale con gli studenti per lo svolgimento di mansioni utili allo sviluppo e al funzionamento didattico dell'Istituto. In tal caso verranno pubblicati i relativi bandi di concorso con indicazione delle modalità e dei requisiti necessari, nel rispetto delle norme vigenti. Tali collaborazioni saranno effettuate secondo tempistiche compatibili con l'attività didattica dell'Istituto.

42.3. Al fine di fornire informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicurare la dovuta assistenza agli studenti, il Consiglio Accademico, può deliberare la creazione di figure di tutoraggio da affidare, secondo le normative vigenti, a studenti che abbiano acquisito il Diploma Accademico di primo livello. Il Tutor finalizza la propria attività a:

- orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
- migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;
- assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

42.4. L'Istituto può aderire a programmi interuniversitari internazionali. Gli studenti interessati saranno ammessi alle azioni previste dai programmi in base ai requisiti, alla selezione e alla modalità di partecipazione fissate dalle convenzioni sottoscritte dall'Istituzione e ai conseguenti atti regolamentari.

42.5. L'Istituto potrà prevedere, previa approvazione degli Organi competenti, la costituzione di borse di studio e premi nell'ambito di specifiche attività da svolgersi per conto o in collaborazione con l'Istituto stesso. Saranno inoltre promosse iniziative volte all'acquisizione di borse di studio elargite da enti pubblici o privati da assegnare agli studenti più meritevoli, o che svolgano, nell'ambito del proprio programma di studi, ricerche o tesi particolarmente interessanti.



Art. 43 - Attività extra-curricolari

43.1. Congiuntamente all'attività curriculare prevista dal piano degli studi, l'offerta formativa potrà essere arricchita attraverso varie tipologie di attività didattiche integrative volte all'approfondimento del programma di ciascun corso quali:

- a. incontro - intervento, nell'ambito di una disciplina specifica e all'interno delle ore curricolari della stessa, di un esperto;
- b. seminario - evento che coinvolge una o più discipline curricolari, con la presenza di uno o più esperti, della durata di uno o più giorni;
- c. workshop - evento di uno o più giorni che si avvale di esperti interni ed esterni, finalizzate allo svolgimento di esperienze di ricerca e progettuali a tema;
- d. conferenza - interventi di personalità autorevoli e di rilevante profilo culturale, nell'ambito di specifici settori di interesse che coinvolgano l'intero Istituto e eventualmente accessibili ad utenti esterni;
- e. progetti – attività finalizzate allo sviluppo di ricerche e di progetti sviluppate attraverso convenzioni con aziende e altri soggetti pubblici e privati, che nei casi in cui si configurino come "Produzioni conto terzi" sono disciplinate da apposito Regolamento; nel caso di "progetti europei" questi sono sviluppati attraverso collaborazioni transnazionali.
- f. mostre – attività finalizzate alla presentazione e alla valorizzazione delle ricerche didattiche e progettuali dell'ISIA o più in generale del design; queste possono essere organizzate anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;
- g. viaggi di istruzione - visite organizzate presso luoghi di interesse didattico e culturale, anche finalizzati alla realizzazione di progetti.

43.2. Oltre alle attività già indicate, l'Istituto può pianificare eventuali partecipazioni a concorsi, con materiali elaborati dagli studenti e presentati a nome dell'Istituto. Nel caso in questione il docente proponente sottopone in forma scritta la richiesta di partecipazione al Direttore, il cui parere è vincolante.



43.3. Le attività extracurricolari sono pianificate all'interno della programmazione didattica e sono svolte compatibilmente con il regolare e ordinario andamento dei corsi dell'Istituto.

43.4. Le attività extracurricolari sono rivolte a tutti gli studenti. Alcuni eventi potranno essere accessibili, in base alle decisioni degli Organi competenti, anche a utenti esterni all'Istituto in forma gratuita, o a pagamento. Nel caso di eventi particolari quali progetti e/o mostre, questi potranno essere svolti da gruppi di studenti di più corsi; le modalità e i criteri verranno considerati in base alle caratteristiche particolari dell'evento stesso.

43.5. Ciascun evento potrà determinare l'attribuzione di crediti formativi accademici, spendibili nell'ambito del piano di studi di ciascun partecipante, anche esterno, secondo parametri decisi dal Consiglio Accademico.

Art. 44 - Attività di stage

44.1. Durante il percorso formativo lo studente partecipa a stage o tirocini formativi presso enti pubblici o privati allo scopo di completare e approfondire l'attività didattica, orientandola verso esperienze professionalizzanti.

44.2. Ai fini della partecipazione a tirocini o stage, lo studente interessato dovrà presentare domanda al Direttore dell'Istituto che valuterà ciascuna richiesta sulla base delle caratteristiche dell'ente e sulle attività che lo studente andrà a svolgere. A seguito delle richieste approvate la Direzione Amministrativa predisporrà le verifiche e le comunicazioni di rito relative alla copertura assicurativa e nel rispetto delle vigenti norme.

44.3. Al termine del periodo di stage o tirocinio, l'ente ospitante dovrà inviare alla Direzione Didattica una relazione sullo svolgimento dell'attività dello studente; se attinente alle specifiche originarie, la Segreteria didattica procederà con l'attribuzione dei relativi crediti formativi accademici.

44.4. Stage o tirocini formativi che dovessero essere attivati senza preventiva autorizzazione, non godranno di alcuna copertura assicurativa né è prevista l'assegnazione di crediti. Lo studente può comunque presentare richiesta per un loro eventuale riconosciuto, che può avvenire attraverso valutazione da parte del Consiglio Accademico.



44.5. Ogni attività di tirocinio o stage è seguita coordinata da un docente con funzione di tutor che avrà il compito di verificare lo sviluppo delle relative attività, valutare e certificare i risultati formativi raggiunti.

Art. 45 - Altre attività

45.1. L'Istituto potrà istituire collaborazioni con altri enti al fine di perseguire finalità didattiche comuni, e organizzare corsi di specializzazione e approfondimento. Tali attività potranno essere rivolte a tutti gli studenti interessati e a soggetti esterni e saranno disciplinate da apposita convenzione.

45.2. L'ISIA di Firenze potrà attivare forme di interscambio di studenti, anche a livello internazionale, al di fuori dell'ordinaria mobilità con altri Istituti affini nell'ambito di attività comuni opportunamente concordate.



TITOLO VII – Dottorati di ricerca

Art. 46 – Dottorati di ricerca

46.1. I dottorati sono regolamentati dal D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente richiamato, e dalle disposizioni che seguono.

Art. 47 – Proroga dei dottorati

47.1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

47.2. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

47.3. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.



Art. 48 - Nomina delle commissioni esaminatrici

48.1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.

48.2. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.

48.3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

48.4. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.

48.5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.

48.6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 49 - Borse di studio

49.1. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.



49.2. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.

49.3. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

49.4. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.

49.5. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Art. 50 - Attività retribuita del dottorando

50.1. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

50.2. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

50.3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 51 – Ruolo della Consulta degli studenti nell'ambito dell'attività del Collegio di dottorato

MIUR
AFAM
ISIA



DESIGN

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

51.1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024, la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un dottorando che partecipa alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Firenze, 21 maggio 2024